



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 271 DEL 13/07/2026

Numero di Servizio 140 / 2026

OGGETTO: S.P. 5/II, CHE SI DIPARTE DALL'INNESTO CON LA S.P. 78 (VIA NUNZIATA PUNTALAZZO) SINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI GIARRE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

TRASMISSIONE ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO A TEMPO DETERMINATO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)
- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
- Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
- Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
- L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;
- L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

- Perviene all'Ufficio Segnaletica Stradale di questo Servizio Viabilità richiesta introitata al prot. gen. n° 0018672 il 10/07/2026 di emissione di apposita Ordinanza di chiusura al transito temporanea della strada provinciale 5/II a tutti i veicoli, nel tratto dall'innesto con la S.P. 78 (Via Nunziata Puntalazzo) sino al confine con il Comune di Giarre ricadente nei territori dei

Comuni di Mascali e Giarre.

- L'emissione dell'ordinanza di chiusura temporanea al transito per il giorno 16/07/2026, viene richiesta a seguito della celebrazione eucaristica in onore di Maria S.S. del Monte Carmelo che si terrà nella piazza antistante il Santuario di San Giovanni dalle ore 17:30 e fino a fine celebrazione eucaristica.
- Nelle more dell'esecuzione della suddetta manifestazione, il Comune di Mascali dovrà prevedere un percorso alternativo per i tratti/corsie chiusi al transito.
- Al fine di consentire la corretta circolazione stradale e l'esecuzione di detta manifestazione pubblica, questo Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione della presente Ordinanza di chiusura temporanea al transito con decorrenza dalle ore 17:30 del 16/07/2026 fino a fine celebrazione.

VERIFICATO che:

- la S.P. 5/II si diparte da Nunziata incrocio via Nocella (innesto ex S.P. 2/III) a San Giovanni Montebello via F. Meda n°82, ricadente ricadente nei territori dei Comuni di Mascali e Giarre;
- Il tratto della S.P. 5/II interessato alla manifestazione pubblica si diparte dall'innesto con la S.P. 78 (Via Nunziata Puntalazzo) sino al confine con il Comune di Giarre ricadente nei territori dei Comuni di Mascali e Giarre.
- Con delibera di G.P. n° 289 del 24/08/2005, sono state preclassificate come strade di categoria F, ambito territoriale extraurbano F2, pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che:

- al fine di consentire il transito pedonale in sicurezza nel tratto chiuso al transito, e il transito veicolare e pedonale nei tratti limitrofi alla chiusura, in adeguate condizioni di sicurezza, risulta necessario:
 - a) regolamentare la circolazione informando i conducenti dei veicoli della chiusura al transito temporaneo della presente strada, in modo che essi tengano un comportamento prudente,
 - b) indicare i limiti di velocità che debbono essere rispettati;
- gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.
- per il tratto di S.P.5/II interessato, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Mascali, delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, attualmente, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del C.d.S.;
- **RITENUTO** che:
 - allo stato attuale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario si ritiene necessario aderire alla suddetta richiesta.

ATTESO che:

- La chiusura al transito temporanea ai veicoli lungo il tratto suddetto della S.P.5/II, e la limitazione della velocità nei tratti limitrofi e contigui a **20 km/h**, sono necessari per consentire, la regolare circolazione stradale pedonale e veicolare in condizioni di massima sicurezza.

VISTI:

- gli articoli n° 5, 6, 21 e dal 38 al 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lett. a) e b) del C.d.S., del Codice della Strada vigente, la regolamentazione della circolazione lungo il tratto della **S.P. 5/II, che si diparte dall'innesto con la S.P. 78 (Via Nunziata Puntalazzo) sino al confine con il Comune di Giarre, in entrambi i sensi di marcia con decorrenza dalle ore 17:30 del 16/07/2026, sino alla fine della celebrazione dello stesso giorno:**

- **La CHIUSURA TOTALE al transito e a tempo determinato, a tutti i veicoli.**
- **l'istituzione del limite di velocità di 20 km/h nei tratti limitrofi e contigui;**
- **l'istituzione del divieto di sorpasso nei tratti nei tratti limitrofi e contigui nel rispetto di quanto stabilito nel D.M. 10 luglio 2002;**
- **l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**
- Il percorso alternativo sarà indicato dal Comune di Mascali e gestito dalla Polizia Municipale di Mascali.

La chiusura stradale, dovrà avvenire da parte del Comune di Mascali, collocando conforme ed idonea segnaletica stradale che comporterà:

- La collocazione nel tratto interessato alla chiusura, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle situazioni specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D.I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata della chiusura.
- La delimitazione del tratto chiuso al transito, mediante idonei manufatti che impediscano l'ingresso accidentale dei veicoli.

- L'eventuale copertura o rimozione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione in sicurezza della manifestazione pubblica.
- Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano al tratto chiuso temporaneamente al transito veicolare, di adeguati segnali di preavviso di tratto chiuso al transito, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.

La segnaletica verticale necessaria sarà predisposta, a cura del Comune di Mascali che si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguate pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada. La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché al Sindaco del Comune di Mascali e Giarre ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.



La Titolare dell'incarico di EQ n.09
Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
Cinzia Bisicchia

Istruttore
Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.